

MINISTERO DEL LAVORO
Direzione Generale Attività Ispettiva

NOTA 7 APRILE 2008, PROT. N. 25/I/0004809

Oggetto: Rif. Vs. prot. n. 3035 del 3.3.2008 - Procedura di emersione dal lavoro nero (art. 1, commi 1192 e ss., legge n. 296/2006).

Con la presente si fa riferimento alle indicazioni fornite con la lettera in oggetto da codesta Direzione regionale, alle rispettive Sedi provinciali, al fine di opportunamente puntualizzare taluni aspetti evidenziati nella stessa, relativamente alla corretta interpretazione delle disposizioni emanate a suo tempo da questa Direzione generale.

La lettera circolare prot. n. 17299 del 27 dicembre 2007 richiamata nella Vostra, chiarisce espressamente, con riguardo alla possibilità di accesso alla procedura di emersione di cui alla legge n. 296/2006, che «è da ritenersi preclusa... nei confronti dei lavoratori già emersi su spontanea iniziativa del datore di lavoro ovvero a seguito di accertamenti ispettivi».

Ne consegue che la preclusione all'accesso alla procedura di emersione opera nei confronti dei datori di lavoro i quali, alla data della presentazione dell'istanza di emersione, abbiano già regolarizzato, anche in parte, i lavoratori interessati, a prescindere che detta regolarizzazione sia avvenuta spontaneamente o a seguito di accertamenti ispettivi.

Infatti, il mero accertamento ispettivo non seguito dalla regolarizzazione - ancorché in presenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi - non è da ritenersi ostativo all'accesso alla procedura in argomento, in quanto è la stessa disposizione normativa che lo consente (art. 1, comma 1195, legge n. 296/2006).

Parimenti, in presenza di istanza di revoca di sospensione di cui agli artt. 36-*bis*, legge n. 248/2006 e 5, legge n. 123/2007, necessariamente preceduta dalla regolarizzazione dei lavoratori, è preclusa l'istanza di emersione, alla luce dell'interpretazione delle relative norme, come sopra esplicitata.